

CONTRATTO DI LOCAZIONE E DI HOUSING

TRA

AQUILA SVILUPPO S.p.A., in liquidazione con sede legale in L'Aquila, Strada Statale 17 Località boschetto di Pile snc, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila 01603400662 in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori avv. Pasquale Ambrogio, in virtù dei poteri a lui conferiti dal Collegio dei Liquidatori.

(di seguito indicata anche come "**Aquila Sviluppo**" o "locatore");

E

CSA Team S.r.l. con sede legale in L'Aquila, Via San Giuseppe n. 36, P.I. e C.F. 01764710669, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, Dott. Paolo Iovenitti, residente ai fini del presente atto presso la sede della Società (di seguito per brevità "**CSA**" o "conduttore")

Aquila Sviluppo e CSA insieme nel prosieguo sono definite le "Parti".

Premesso

a) che Aquila Sviluppo gestisce per conto del comune di L'Aquila proprietario del complesso immobiliare con annessi accessori sito in L'Aquila, Località Boschetto di Pile, per una superficie complessiva, tra aree scoperte e coperte, di circa mq. 175.800, cui corrisponde un totale di superficie edificata calpestabile di circa mq. 53.000 (di seguito il "Complesso Immobiliare");

b) che, tra l'altro, Aquila Sviluppo in virtù di accordi perfezionati con diversi soggetti, relativamente agli immobili di proprietà, fornisce servizi di riscaldamento, condizionamento, funzionamento e

gestione impianti, manutenzione ordinaria, sorveglianza, raccolta rifiuti, etc., complessivamente nel seguito indicati "Servizi di Housing";

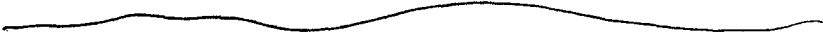
c) che in particolare in 5 aprile 2004 Aquila Sviluppo ha concesso in locazione alla Fida S.p.A. (di seguito solo Fida) una porzione immobiliare (di seguito Porzione Immobiliare) sita nel capannone denominato Modulo 2 sottoscrivendo con la medesima un contratto di locazione ed housing;

d) che Fida ha comunicato il recesso dal contratto di locazione, recesso che avrà effetto a far data dal 22 dicembre 2011, data nella quale i locali dovranno essere lasciati liberi da persone e cose;

e) che la stessa Fida ha recentemente comunicato ad Aquila Sviluppo l'intenzione di sublocare parte dell'immobile alla medesima concesso in locazione alla CSA a decorrere dal 15 ottobre e fino al 22 dicembre;

f) che Aquila Sviluppo, in ragione delle esigenze logistiche temporanee rappresentate da CSA, si è resa disponibile ad autorizzare la sublocazione ed a fornire i Servizi di Housing per la parte di porzione immobiliare di cui alle premesse che precedono, tali Servizi di Housing sono definiti nelle tipologie e modalità di erogazione e fornitura nell'Allegato 1;

g) Che la CSA dichiara di aver attentamente esaminato i locali alla stessa concessi in sublocazione ivi compresi i servizi in essi fino ad oggi erogati in favore della Fida e di aver trovato gli uni e gli altri rispondenti alle proprie esigenze ed adatti all'uso che ne dovranno fare, nonché esente da vizi od altro che potrebbero incidere sui



corrispettivi pattuiti e/o arrecare danni alla subconduttrice stessa,
ai suoi dipendenti, collaboratori ed altri;

h) Che conseguentemente le Parti hanno sottoscritto un contratto
per la fornitura dei suddetti servizi di housing per il periodo dal 15
ottobre 2011 al 22 dicembre 2011;

i) Che successivamente la CSA ha manifestato l'intenzione e la
necessità di continuare ad utilizzare la porzione immobiliare
occupata in sublocazione per un ulteriore periodo, stipulando
conseguentemente con Aquila Sviluppo un contratto di locazione ed
un connesso contratto per usufruire dei servizi di housing;

l) che Aquila Sviluppo si è resa disponibile a fornire i Servizi di
Housing per tale porzione immobiliare concessa in locazione. Tali
Servizi di Housing sono definiti nelle tipologie e modalità di
erogazione e fornitura nel citato Allegato 1.;

m) che il comune di L'Aquila con lettera del marzo 2012 ha
comunicato il proprio benestare alla locazione oggetto del presente
contratto.

n) che è interesse di entrambe le Parti, all'esito delle esperite
trattative, perfezionare il suddetto contratto di locazione ed housing;

Tutto ciò premesso, costituente, insieme agli Allegati, parte
integrante del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano
quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della locazione

1.1 Aquila Sviluppo concede in locazione a CSA, che accetta, una
porzione (nel prosieguo anche definita "Porzione Immobiliare")
del complesso immobiliare di sua proprietà, con pertinenze ed

impianti fissi, sito in L'Aquila, località Boschetto di Pile, consistente nei locali all'interno dell'Immobile Modulo 2 per mq coperti 920 (novecentoventi) circa e meglio definita nella planimetria allegata al presente contratto (Allegato 2). La locazione si intende a corpo e non a misura;

1.2 La conduttrice dichiara di aver attentamente esaminato la proprietà della locatrice e la Porzione Immobiliare oggetto della locazione e di averla trovata rispondente alle proprie esigenze ed adatta all'uso pattuito, nonché esente da vizi od altro che potrebbe incidere sui corrispettivi pattuiti e/o arrecare danni alla conduttrice stessa, ai suoi dipendenti, collaboratori ed altri. Ciò anche a seguito dell'utilizzo che della stessa la CSA ha fatto per il periodo di cui in premessa;

1.3 La locatrice consegna alla conduttrice la Porzione Immobiliare oggetto del contratto nella condizione risultante dall'utilizzo che la stessa CSA ne ha fatto nel periodo di cui in premessa.

1.4 La Porzione Immobiliare viene concessa in locazione nello stato di fatto, di diritto, di conservazione, di manutenzione e di deterioramento in cui si trova, ben noto alla conduttrice che nel prenderne atto, lo accetta. Ciò anche alla luce dell'utilizzo fino a questo punto fatto dalla stessa.

Articolo 2 . Durata della locazione e dei servizi di housing

2.1 La durata della locazione è convenuta in anni 6 (sei) con decorrenza dal 22 dicembre 2011 e scadenza al 21 dicembre 2017.

2.2 Alla prima scadenza del presente contratto, in ipotesi di omessa disdetta inviata dalla conduttrice almeno dodici mesi prima della scadenza stessa mediante lettera raccomandata a.r., il contratto si intenderà rinnovato per ulteriori 6 (sei) anni, salvo quanto previsto in favore del locatore dagli artt. 28, co. 2, e 29 della legge 392/78.

2.3 La conduttrice si impegna ad utilizzare la Porzione Immobiliare per l'uso convenuto, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti nel tempo e a restituirlo nello stato di conservazione in cui la stessa viene consegnata, salvo il normale deterioramento per l'uso corrente e a lasciarlo libero da persone e cose.

2.4 La durata della fornitura dei Servizi di Housing è connessa alla durata della locazione.

Articolo 3 – Destinazione dei locali

3.1 La Porzione Immobiliare oggetto del presente contratto si concede solo per l'uso industriale convenuto, con divieto di mutamento di destinazione.

3.2 Le Parti espressamente convengono che il Conduttore, avendo avviato la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo di proprietà presso il quale ha intenzione di trasferire l'attività, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al Locatore, mediante lettera raccomandata a/r, almeno 12 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Articolo 4 – Canone di locazione

4.1 Il canone di locazione è convenuto in € 57.076,00
(cinquantasettemilasettantasei/00) annui oltre IVA;

4.2 Il canone dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate, tutte di uguale importo, che dovranno essere corrisposte entro il giorno cinque del primo mese del trimestre a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario indicato dal Locatore, a fronte di presentazione di regolare fattura da parte di quest'ultimo.

4.3 Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, a decorrere dall'inizio del terzo anno, senza necessità di preventiva richiesta scritta da parte della locatrice, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Resta inteso tra le Parti che la variazione ISTAT sarà comunque dovuta e computata sul canone come stabilito e convenuto al precedente punto 4.1;

4.4 Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, per qualsiasi motivo, il rapporto di locazione dovesse interrompersi prima della prima scadenza contrattuale, la conduttrice non avrà diritto ad alcuna indennità o risarcimento per i lavori di straordinaria manutenzione eventualmente eseguiti sulla Porzione Immobiliare locata e le opere eventualmente realizzate resteranno a beneficio della parte locatrice.

Articolo 5 - Servizi di Housing

5.1 Con riferimento alla Porzione Immobiliare, le Parti concordano che il locatore fornirà al conduttore i servizi di Housing individuati e descritti nell'allegato 1 al presente contratto. Il corrispettivo complessivo annuale dei Servizi di Housing è pari ad € 53.320,00= (cinquantatremilatrecentoventi/00) oltre IVA ;

5.2 Il corrispettivo complessivo per i Servizi di Housing indicati nell'allegato 1 , dovrà essere versato dal conduttore con le stesse modalità e termini del canone di locazione, quali indicati nel precedente articolo 4;

5.3 Il corrispettivo per i Servizi di Housing sarà aggiornato di anno in anno in considerazione degli eventuali aumenti di costo che dovessero intervenire a carico del locatore per la fornitura degli stessi; potrà inoltre essere rivisto in funzione della diversa erogazione dei servizi (energia elettrica, aria compressa ed acqua industriale)

5.4 Resta inteso tra le Parti che qualora fossero riscontrati consumi superiori alla media del periodo, quelli in eccesso saranno addebitati unitamente al canone per i servizi housing di cui al precedente punto 5.1.

5.5 Qualora per qualsiasi motivo Aquila Sviluppo non fosse in grado di fornire tutti o alcuni dei servizi di housing di cui ai commi precedenti, dovrà darne tempestiva notizia entro i due giorni lavorativi successivi al momento in cui è nota la causa di impedimento. In tale eventualità il conduttore avrà facoltà di provvedere autonomamente, esclusivamente per il tempo



necessario a ripristinare la fornitura del servizio o i servizi de
quo;

5.6 Nell'eventualità di cui al precedente punto 5.4 e per il caso in cui Aquila Sviluppo non sia in grado di provvedere e presti il suo esplicito consenso, il conduttore avrà la facoltà di attivarsi direttamente per il ripristino del servizio, addebitando il relativo costo alla Aquila Sviluppo; resta inteso che i costi di ripristino del servizio dovranno essere preventivamente sottoposti ad Aquila Sviluppo e da questa espressamente accettati in forma scritta. In difetto di accettazione preventiva di tali costi da parte di Aquila Sviluppo, il conduttore non avrà diritto al rimborso dei costi stessi.

5.7 Le Parti esplicitamente concordano e convengono che per il caso di sospensione di tutti o di alcuni dei Servizi di Housing, il locatore sarà tenuto a darne comunicazione tempestiva al conduttore al fine di permettere allo stesso di attivarsi autonomamente per garantire il/i servizio/i sospeso/i. Il locatore non sarà ritenuto responsabile di alcun danno subito dal conduttore, salvo il caso di dolo o colpa grave;

5.8 Le Parti si danno altresì atto e concordano esplicitamente che la fornitura dei servizi di Housing è inseparabilmente connessa alla locazione della Porzione Immobiliare; è comunque facoltà del locatore recedere dalla fornitura di tutti o di parte dei Servizi di Housing con un preavviso di 3 (tre) mesi da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..

Articolo 6 – Canoni dal 23 dicembre 2011 al 30 giugno 2012

6.1 Tenuto conto che, fino alla data del 30 giugno 2012 il conduttore non ha utilizzato mq. 182 circa della intera porzione immobiliare locata, il canone di locazione ed il canone di Housing per il periodo 23 dicembre 2011 - 30 giugno 2012 verrà ricalcolato sulla base di mq. 738 realmente utilizzati. Pertanto, per il suddetto periodo, 23 dicembre 2011 - 30 giugno 2012, il conduttore corrisponderà all'atto della sottoscrizione del presente contratto € 22.893,00 (ventiduemilaottocentonovantatre/00) a titolo di canone di locazione ed € 21.387,00 (ventunomila trecentoottantasette/00) a titolo di canone per i servizi di housing.

6.2 Resta inteso che dal 1 luglio 2012 i canoni continueranno ad essere dovuti così come stabilito e convenuto ai precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 7 - Obbligazioni del Conduttore

Il Conduttore si obbliga:

- a pagare i canoni di locazione e per i servizi alle scadenze pattuite.

~~In caso di ritardo decorreranno a favore della locatrice - senza necessità di costituzione in mora - interessi di mora nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale, fatto salvo il diritto del locatore di risolvere il presente contratto;~~

- a custodire la Porzione Immobiliare con la diligenza del buon padre di famiglia;

- a non mutare la destinazione della Porzione Immobiliare , ad acquisire, a propria cura e spese, le autorizzazioni, licenze, nulla osta,

permessi necessari per la corretta utilizzazione della Porzione

Immobiliare concessa in locazione, ivi comprese quelle necessarie per

veder riconosciuta l'agibilità della stessa;

- a consentire al locatore, previo avviso, ispezioni e/o verifiche.

- a restituire la Porzione Immobiliare, nei casi di scadenza o

risoluzione o comunque cessazione del contratto, in buono stato

locativo, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Articolo 8 - Sublocazione e cessione del contratto

8.1 Non è in nessun caso e per nessun motivo consentita al

conduttore la sublocazione, anche solo parziale, della Porzione

Immobiliare.

8.2 Tuttavia sarà consentita la sublocazione parziale ad aziende

collegate al conduttore da rapporti azionari o contrattuali

previa esplicita richiesta e conseguente approvazione da parte

del locatore.

8.3 Resta inteso che il Conduttore assume ogni e qualsiasi

responsabilità in merito a tali rapporti di sub-locazione e si

obbliga a non stipulare contratti di durata superiore al

presente contratto; a farsi garante del rilascio unitamente alla

propria dismissione ed a manlevare il Locatore da qualsiasi

eventuale indennità, indennizzo e/o richiesta di qualsivoglia

natura.

8.4 E' altresì vietato la cessione del contratto sotto qualsiasi forma,

sia essa onerosa o gratuita.

Articolo 9 - Assicurazione

Il conduttore si impegna a stipulare una polizza "Rischio locativo" a garanzia di eventuali danni derivanti dall'utilizzazione della Porzione Immobiliare.

Articolo 10 – Innovazioni e migliorie

10.1 Il conduttore non potrà eseguire addizioni, innovazioni o migliorie senza il previo consenso scritto del locatore, consenso che non potrà essere irragionevolmente ritardato.

10.2 Le parti concordano che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo determinano un inadempimento grave che comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 11 – Uso della facciata dello stabile

Ogni eventuale installazione di targhe, insegne, tende o simili sulle facciate deve essere autorizzata per iscritto dalla locatrice.

Articolo 12 – Riparazioni

12.1 Il locatore potrà eseguire riparazioni straordinarie nella Porzione Immobiliare quando esse abbiano carattere di urgenza o di necessità derivanti da normative vigenti o future;

12.2 le modalità degli interventi saranno concordate di comune intesa tra le Parti.

Articolo 13 – Danni per ritardata restituzione, indennità di occupazione precaria.

Alla scadenza del contratto ovvero nel momento dello scioglimento anticipato dello stesso per qualsiasi motivo, il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è tenuto a corrispondere al locatore, a titolo di occupazione precaria e per tutta la durata della

11
12

stessa, una somma pari a due trecentosessantacinquesimi (2/365) del canone di locazione annuo per ciascun giorno di ritardo nella restituzione tenendo conto degli aggiornamenti ISTAT anche successivi alla cessazione del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

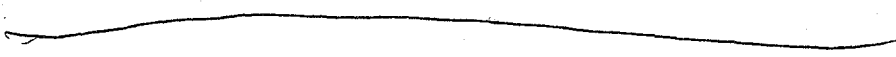
Articolo 14 – Clausola risolutiva espressa

Oltre ai casi di inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., le Parti concordano che la mancata consegna fideiussione di cui al successivo art. 14, ovvero il mancato rinnovo di quest'ultima, costituisce causa di risoluzione del presente contratto da parte della locatrice ex art. 1456 cod. civ.;

Articolo 15 – Deposito cauzione e garanzie

15.1 Il conduttore, a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, fornisce a titolo di deposito cauzionale idonea garanzia nella forma della fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, per un importo pari al canone annuo convenuto di cui al punto 4.1, valevole per 12 mesi con rinnovo automatico della stessa per periodi successivi di mesi 12, che dovrà restare valida ed in vigore sino al termine di mesi 6 dopo la cessazione o risoluzione, per qualsiasi causa intervenuta, del presente contratto; tale fideiussione dovrà essere consegnata contestualmente alla firma del presente contratto;

15.2 La fideiussione di cui all'articolo 14.1 dovrà essere irrevocabile, a prima richiesta, senza eccezioni o deroghe, con espressa



rinuncia ai benefici di cui agli artt. 1939, 1945, 1955, 1957 cod.

civ., rilasciata da primario Istituto di Credito.

Articolo 16 – Spese di contratto

Le spese di registro del presente contratto e delle eventuali rinnovazioni restano a carico delle parti nella misura del 50%.

Mentre il pagamento dell’IVA, le spese di bollo e di quietanza e le eventuali penali per la ritardata registrazione sono a carico del conduttore che provvedere a propria cura alla registrazione stessa.

Articolo 17 - Prova scritta

17.1 Il presente accordo contiene tutte le pattuizioni intercorse fra le Parti ed annulla e sostituisce ogni precedente contratto o diverso accordo raggiunto tra le stesse;

17.2 Qualunque modifica al presente contratto può avere effetto ed essere provata esclusivamente mediante atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 18 - Elezione di domicilio e comunicazioni

Ad ogni fine le Parti eleggono domicilio ai seguenti indirizzi:

✓ Aquila Sviluppo S.p.A. Strada Statale 17, Loc.

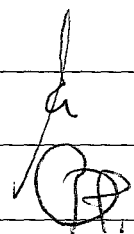
Boschetto – L’Aquila

✓ CSA Strada Statale 17, Loc. Boschetto – L’Aquila

Articolo 19 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed agli usi locali.

Articolo 20 – Foro competente



20.1 Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, Le Parti espressamente convengono che competente a decidere la controversia stessa sarà unicamente il Foro di L'Aquila con esclusione di ogni altro;

20.2 Nel caso in cui dovessero insorgere controversie di qualsiasi genere tra le Parti, la conduttrice non potrà in nessun caso e per nessun motivo sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Roma - L'Aquila li, 98/09/2012

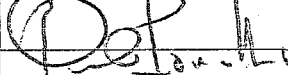
Aquila Sviluppo in liquidazione S.p.A.

Il Presidente del Collegio dei liquidatori



CSA Team S.r.l.

L'Amministratore unico

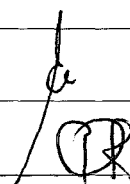


Pur se le Parti hanno concordemente negoziato e convenuto tutte e ciascuna delle clausole del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 cod. civ., la conduttrice dichiara di aver consapevolmente sottoscritto e di approvare specificamente le seguenti clausole del contratto: Articolo 1 - Oggetto della locazione; Articolo 2 - Durata della locazione e dei servizi di housing; Articolo 4 - Canone di locazione; Articolo 5 - Servizi di Housing; Articolo 8 - Sublocazione e cessione del contratto; Articolo 10 - Innovazioni e migliorie; Articolo 12 - Riparazioni; Articolo 13 - Danni per ritardata restituzione, indennità di occupazione precaria; Articolo 14 -

Clausola risolutiva espressa; Articolo 15 – Deposito cauzione e
garanzie; Articolo 16 – Spese di contratto; Articolo 20 – Foro
competente

CSA Team S.r.l.

L'Amministratore Unico



All. 1

AQUILA SVILUPPO S.p.A.
Località Boschetto di Pile

Descrizione dei servizi forniti

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or 'D', located in the bottom right corner of the page.

concordare in modalità e prezzi, dalle 22,00 alle 6,00 verranno effettuate quattro visite ispettive da pattuglia automunita collegata via radio con la centrale di servizio e i passaggi saranno registrati manualmente previa apposizione di firma. Anche nei giorni festivi o di chiusura del comprensorio e di sabato il servizio è assicurato dalle 06:00 alle 22:00.

Le eventuali anomalie verranno segnalate tempestivamente a mezzo telefonata o fax.

6) ALTRI SERVIZI


RICEZIONE POSTA

La posta viene ricevuta presso la portineria e vi rimane in attesa del ritiro da parte delle Aziende interessate. Eventuali consegne fuori orario da parte di corrieri o di terzi verranno ricevute e resteranno a deposito presso la portineria. Su richiesta viene fornito servizio di ritiro e distribuzione presso le Aziende della posta pervenuta: la relativa consegna avviene una volta al giorno durante la mattinata con modalità da concordare, così come ,previa richiesta telefonica , nel pomeriggio vengono ritirate le raccomandate da inviare all'esterno.

PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Possono essere richieste prestazioni in economia per lavori non specialistici. Tali prestazioni sono fornite da Aquila Sviluppo a prezzi da concordare.

Eventuali prestazioni specialistiche verranno valutate di volta in volta in base alle tipologie e alle quantità (competenze e capacità).



Handwritten signature or mark.

La fornitura di acqua industriale è assicurata per la durata del normale turno lavorativo (dal lunedì al venerdì) ed è disponibile su richiesta fuori orario lavoro e/o sabato e domenica.

Non viene fornito direttamente gas metano per impianti produttivi o impianti autonomi di riscaldamento/condizionamento.

Viene fornita aria compressa attraverso idoneo impianto di distribuzione.

Viene assicurato il benessere ambientale per n. 5 gg/ settimana per 24 ore/giorno all'interno degli immobili nell'ambito del seguente campo di variabilità:

- INVERNO: Temp. Interna: 19°C +/- 1°C U.R. 50% +/- 5 con Temp. est. super. a - 10°C

- ESTATE Temp. int. minore di 26° C +/- 1° C U.R. 50% +/- 5 con Temp. Est. Infer. a + 32°C

L'aria condizionata e il riscaldamento possono essere resi disponibili su richiesta per il 6° giorno della settimana anche per 24 h/g.

2. SERVIZIO SANITARIO AZIENDALE PER CONTO TERZI

1 Medicina del Lavoro e Primo Soccorso

Vengono garantite tutte le prestazioni previste da Legislazione e Accordi Sindacali, espresse nei tempi e modi stabiliti. In particolare:

- Attività di Primo Soccorso, sia presso l'Infermeria sia presso le sale di lavoro.
- Formulazione e attuazione dei Programmi di Sorveglianza Sanitaria da parte dei Medici Competenti.
- Coordinamento Medici Competenti.
- Effettuazione visite e esami specialistici integrativi richiesti dai Medici Competenti.
- Effettuazione visite di assunzione.
- Effettuazione visite preventive, periodiche e su richiesta dei lavoratori.
- Effettuazione visite per trasferte estere.
- Gestione complessiva delle Campagne Preventive previste da Accordi Sindacali (Pap-test e visite senologiche).
- Gestione rapporti con laboratori esterni
- per effettuazione di analisi emato-chimiche.
- Organizzazione e esecuzione esami emato-chimici.
- Effettuazione esami strumentali (audiometrie, spirometrie).
- Stesura Relazioni Sanitarie Annuali.
- Effettuazione campagne di prevenzione previste da Accordi Sindacali o da iniziative aziendali.

2 Servizio Infermeria

2.1 Svolgimento di tutte le attività paramediche necessarie, dalle ore 08.00 alle 16.45. In particolare:

- Primo Soccorso e medicazioni semplici.
- Partecipazione attiva alle Squadre di Emergenza.
- Misurazione Pressione Arteriosa e temperatura corporea.
- Somministrazione farmaci e terapia intramuscolare, su prescrizione medica.
- Organizzazione operativa Campagne Preventive previste da Accordi Sindacali (Pap-test e visite senologiche).
- Gestione Magazzino Farmaci e attrezzature infermieristiche.
- Mantenimento in efficienza delle Dotazioni di Legge.
- Compilazione moduli per infortuni sul lavoro di competenza dell'Infermeria.

2.2 Gestione operativa diretta di supporto ai Medici Competenti per attuazione Programmi di Sorveglianza Sanitaria. In particolare:

- Caricamento e aggiornamento dati per i Programmi di Sorveglianza Sanitaria.